

Garanzie
ISM EA

Decreto legislativo 29
marzo 2004, n.102,
articolo 17

Fondo di garanzia diretta

ISMEA – Fondo di garanzia diretta

- L'ISMEA gestisce il ***fondo di garanzia diretta*** che rilascia una garanzia:
 - A fronte di ***finanziamenti alle imprese agricole***
 - Compatibile con gli *standard* di ***Basilea***
 - ***Irrevocabile*** ed ***incondizionata***
 - Che fruisce della ***controgaranzia*** dello ***Stato*** (Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35)
 - Che implica una ***riduzione del costo*** del finanziamento per l'imprenditore
 - Che rende possibile ***l'accesso*** al ***credito*** a imprese che non hanno garanzie sufficienti da offrire alle banche

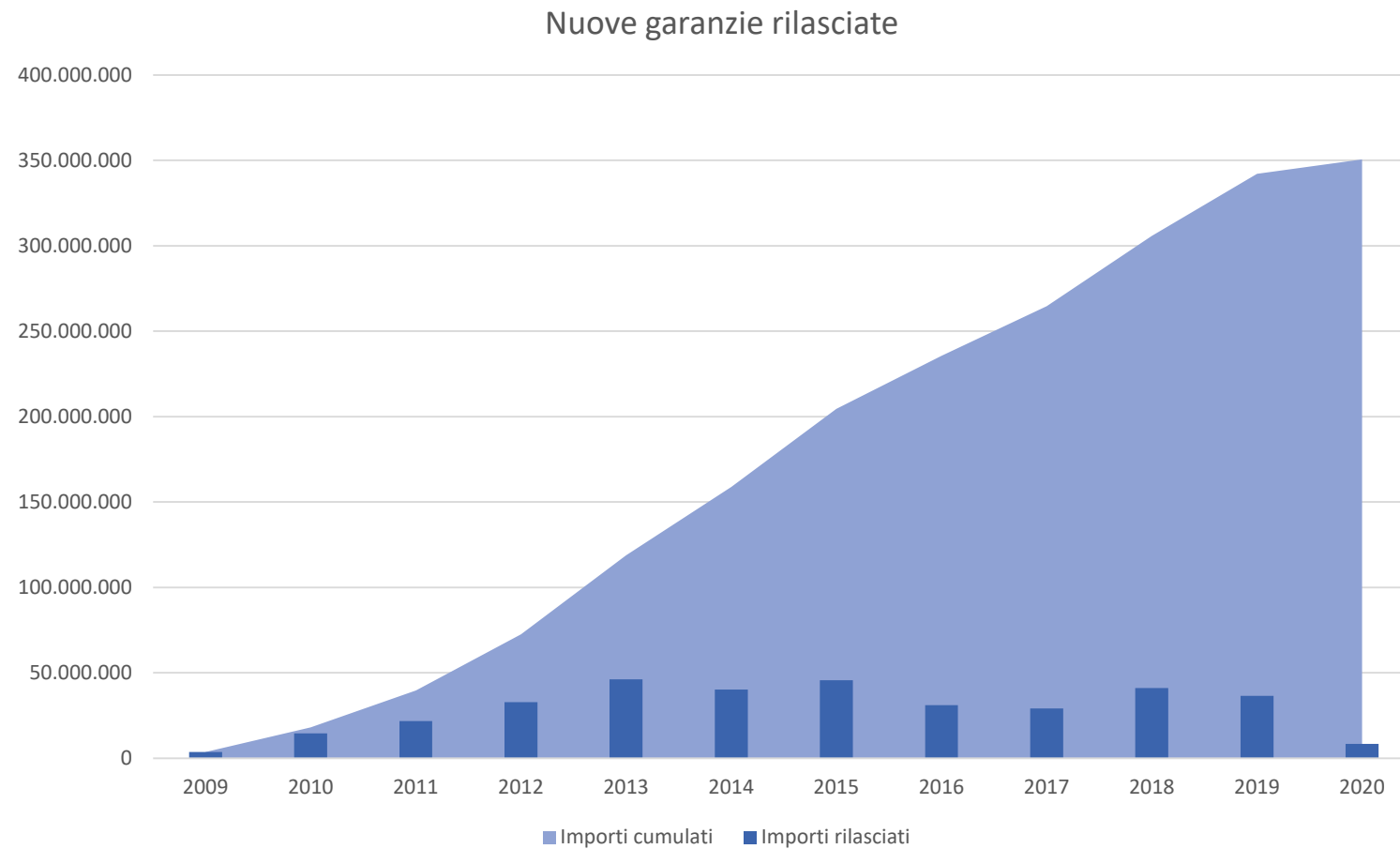
Caratteristiche della garanzia ISMEA

- Prima dell'emergenza COVID-19, la garanzia ISMEA:
 - **Con copertura:** 70% del valore del finanziamento (elevabile all'80% nel caso di giovani)
 - **Per un importo fino a:**
 - 1.000.000 euro in caso di micro e piccole imprese
 - 2.000.000 in caso di medie imprese
 - **Gratuita** fino a 15.000 euro di importo di commissione

Modalità istruttoria

- Domanda effettuata dalla banca tramite portale dedicato
- Tempi di rilascio: 10 giorni lavorativi
- Documentazione conservata presso la banca senza invio di carta

Operatività della garanzia



Interventi per l'emergenza COVID-19

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
art. 13

- Sono autorizzati ex ante gli allungamenti dei piani di ammortamento già garantiti
- Non sono previsti costi per i beneficiari dei piani allungati

Allungamenti
dei piani di
ammortamento
già garantiti

- ***Tutte le garanzie rilasciate nell'ambito del regime COVID19 sono gratuite***
- Le garanzie possono essere rilasciate ***per tutti fino all'80%*** del valore del finanziamento sottostante
- Le garanzie possono essere rilasciate fino ad un ***importo massimo iniziale di 5 milioni di euro***
- Condizioni:
 - Durata ***fino a sei anni*** di ammortamento
 - Rilascio di ***autocertificazione*** di ***crisi di liquidità*** per COVID19
 - Impresa ***non in difficoltà finanziarie*** prima del COVID19

Nuove
condizioni per
la garanzia

- È possibile richiedere garanzie per le seguenti finalità:

- Acquisizione beni immobili
- Acquisto attrezzature
- Acquisto macchine o bestiame
- Acquisto prodotti da lavorare
- Costruzione beni immobili
- Innovazione tecnologica
- Miglioramento beni immobili
- Miglioramento fondiario
- Ricerca
- Sperimentazione
- Valorizzazione commerciale dei prodotti

Nuove
condizioni
della garanzia

- Sono state introdotte le seguenti nuove finalità
 - Liquidità COVID19 – codice LTC
 - Rinegoziazione COVID19 – codice LTE
 - Liquidità25 COVID19 – codice LTM
 - Ristrutturazione COVID19 codice LTP

Nuove finalità
e relative
condizioni
previste

Liquidità COVID19 LTC

- Durata complessiva fino a 6 anni
- Il valore del finanziamento non può superare
 - Il doppio del costo del personale 2019 (nuova costituzione, il doppio del costo previsto per l'anno)
 - Il 25% del fatturato 2019
 - Il fabbisogno di *working capital* e di investimenti, attestato con autocertificazione nei successivi 18 mesi
- Garanzia al 90%

Rinegoziazione LTE

- Sono garantibili i finanziamenti per rinegoziazione del debito, purché il valore del nuovo finanziamento sia almeno maggiore del 10% del valore del finanziamento rinegoziato
- Garanzia all'80%

Liquidità25 LTM

- La garanzia è automatica
- Il finanziamento deve avere durata massima di 6 anni, di cui almeno 24 mesi di preammortamento
- Deve essere rilasciata una autocertificazione dall'impresa:
 - sui danni per COVID19
 - Sul valore del fatturato nel 2019
- L'importo massimo del finanziamento è fino al minore tra:
 - 25% degli ultimi ricavi dichiarati (autocertificazione)
 - 25 mila euro
- Garanzia al 100%

Ristrutturazione LTP

- La garanzia opera anche sui finanziamenti già in essere presso la stessa banca, purché il prestito originario sia stato perfezionato:
 - Da non più di tre mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta
 - Dopo il 31 gennaio 2020
- Garanzia al 90%